

## VERBALE DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA EX ART. 110 DEL D. LGS. 36/2023

Il giorno 16 gennaio 2024 alle ore 13:45 lo scrivente Dr. Marco Campani in qualità di Responsabile Unico del Progetto nominato con provvedimento Prot. n. 0368472 del 28/11/2023, unitamente ai componenti della Commissione giudicatrice nominati con provvedimento Prot. n. 0417892 del 28/12/2023, procede con l'esame della documentazione presentata dal concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Si premette che, nella seduta del 09/01/2024, la Commissione ha ritenuto di non dover procedere con la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'offerta del già menzionato concorrente, risultata prima in graduatoria, considerando necessario procedere ad una valutazione complessiva sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità in ragione dei costi esposti della manodopera, comunque soggetti *ex lege* alla verifica in merito al rispetto dei minimi salariali<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 (nel seguito Codice).

Pertanto, il RUP, in data 11/01/2024, ha richiesto al concorrente di fornire una relazione giustificativa, entro le ore 13:00 del 17/01/2024, contenente il dettaglio delle stime per le diverse voci di costo utilizzate per il calcolo del prezzo offerto, ivi incluse le giustificazioni a supporto dei costi indicati per la manodopera e le eventuali agevolazioni da sgravi fiscali o contributivi in essere, avendo cura di indicare per ogni profilo professionale il livello di inquadramento relativamente al CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

Il concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. ha fatto pervenire la propria risposta a mezzo piattaforma telematica alle ore 18:09 del 15/01/2024 e dunque nei termini previsti.

Preliminarmente all'esame della risposta appare necessario delimitare l'ambito di valutazione così come definito dal Codice.

Relativamente al costo della manodopera il Codice dispone quanto segue:

- All'art. 108, comma 9 *"Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale"*;
- All'art. 110, comma 1 *"Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa"*;
- All'art. 110, comma 5 *"La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: ...omissis... d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13"*.

Quindi il costo della manodopera deve essere valutato tenendo conto che, di norma, le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo

<sup>1</sup> La verifica sul rispetto dei minimi salariali è obbligatoria per qualsiasi procedura, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione e dalle modalità di verifica dell'anomalia delle offerte individuati dalla stazione appaltante. È chiara, del resto, la ratio della previsione normativa, la quale è volta ad assicurare una tutela rafforzata nei confronti dei lavoratori.

un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989). Inoltre, i costi medi della manodopera delle già menzionate tabelle svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell'organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869).

Ciò che invece non può essere derogato è il rispetto dei minimi salariali retributivi (costituenti variabili esogene alla struttura aziendale, inglobati nei costi medi indicati nelle tabelle e dovuti al lavoratore nell'entità fissata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), come sancito da Consiglio di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1099.

Pertanto, la giurisprudenza ritiene possibile giustificare lo scostamento del costo del lavoro indicato in offerta rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali, qualora, però, si dimostri il rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi (art. 110, comma 4, lettera a) del Codice).

Il concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. nella propria nota ha, come richiesto, illustrato la composizione dell'offerta economica presentata attraverso una suddivisione nelle principali voci, ovvero materiali e attrezzature e manodopera, cui sommare il 7% di spese generali e l'1% di utile di impresa.

Dall'analisi dei costi rappresentati, in particolare per le voci relative ai sistemi ed accessori UHV, la Commissione, sulla base delle proprie esperienze e considerato il progetto tecnico presentato in offerta, ritiene i valori congrui.

Relativamente ai costi della manodopera il concorrente ha confermato che, sulla base della propria organizzazione di impresa utilizzerà le seguenti risorse (CCNL Industria metalmeccanica e della installazione di impianti):

- N. 1 impiegato livello C2 del CCNL (costo indicato 24,00 €/ora);
- N. 1 impiegato livello D1 del CCNL (costo indicato 20,50 €/ora);
- N. 2 operai qualificati al livello D1 del CCNL (costo indicato 20,00 €/ora).

Il costo indicato è il costo orario al netto di spese generali ed utile d'impresa, in analogia con i valori indicati nelle tabelle ministeriali, ed è supportato dalla presentazione in allegato delle ultime buste paga del personale che il concorrente utilizzerà nell'esecuzione dell'appalto. La verifica del costo indicato, utilizzando le tabelle in allegato al Decreto direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023, conferma la correttezza dei costi orari indicati dall'impresa.

D'altronde, sulla base della documentazione acquisita, le valutazioni che il concorrente ha riversato nella propria offerta vengono ritenute adeguate alla realizzazione dell'appalto, evidenziando a tale proposito che il costo del personale deve essere stimato dal concorrente, essendo espressione della reale capacità organizzativa d'impresa.

Le spese generali sono stimate nel 7% del totale parziale dei costi delle acquisizioni necessarie e della manodopera; il concorrente ha evidenziato l'attuale assenza di ammortamenti per le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo. A tal proposito si rammenta che la percentuale delle spese generali non è rigidamente fissata,

e che aliquote inferiori possono essere ammissibili, dal momento che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa ad impresa (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sez. I , n. 2676 del 09.12.2010, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 3 febbraio 2010 , n. 233)

Infine, viene indicato un utile di impresa pari all'1% della somma dei costi delle acquisizioni necessarie, della manodopera e delle spese generali. Tale valore viene altresì giustificato dal concorrente poiché tutto il personale è inquadrato come dipendente dell'impresa. A tal proposito si rammenta l'inesistenza di una quota di utile rigida al di sotto della quale l'offerta di un concorrente debba considerarsi per definizione incongrua (Cons. Stato, VI, 8 marzo 2004, n. 1072; Cons Stato, V, 814/99 e 882/02); ciò che rileva è che vi sia comunque un margine di utile d'impresa e cioè che l'appalto non venga eseguito in perdita (TAR Catania, III, 5/09/2007 n. 1393)

Alla luce di quanto sopra l'offerta del concorrente IONVAC PROCESS S.r.l. viene valutata congrua, seria, sostenibile e realizzabile.

Pertanto, viene formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico IONVAC PROCESS S.r.l. con sede legale in Viale Anchise 24, 00071 Pomezia (RM) – C.F. e P.IVA 06686081008 per un importo complessivo offerto pari a € 228.000,00= oltre IVA.

Le operazioni terminano alle ore 14:40 del 16/01/2024. Il presente verbale si compone di n. 3 pagine e viene letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Marco Campani (RUP e Commissario effettivo)

Dr. Fabio Miletto Granozio (Presidente)

Prof. Emiliano Di Gennaro (Commissario effettivo)